

**CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SOCIALE – TURISTICO - RICREATIVO MUNDIMITAR COMUNALE SITO IN L. GO S'ANGELO PER IL PERIODO DI 31 MESI DECORRENTI DAL 1° GIUGNO 2026 al 31 DICEMBRE 2028.**

**ARTICOLO 1 – PARTI**

Il presente capitolato viene stipulato tra i seguenti soggetti:

- Comune di Montemitro: CONCEDENTE;
- Operatore economico: CONCESSIONARIO.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO**

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'utilizzo, la custodia, la gestione, la conservazione ed il miglioramento dell'impianto di proprietà comunale, situato in L.go Sant'Angelo.

Il concessionario attua i servizi a carattere educativo, sportivo, turistico, ricreativo inerenti all'impianto comunale affidati con la presente capitolato nonché la valorizzazione del territorio a fini turistico-sportivo-ricreativo promozionali.

Le attività di cui trattasi potranno essere esercitate anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con le realtà sportive ed associative locali.

Il Comune di Montemitro concede al concessionario l'intera area dell'impianto di proprietà comunale sito in L.go Sant'Angelo identificata al foglio 9 part. n. 689, costituito da: INGRESSO (biglietteria- ufficio- zona bar comprensiva di locali di deposito - locale infermeria - locale deposito e attrezzatura - locale centrale termica - spogliatoi femminili comprensivi di servizi igienici e docce - spogliatoi maschili comprensivi di servizi igienici e docce) - PISCINA (vasca di mt. 20,00 x 8,00 - solarium esterno e area verde) - CENTRALE DI FILTRAZIONE (Per centrale di filtrazione è da intendersi la struttura coperta ubicata sul lato sud della vasca, in cui sono installati n. 3 filtri e le apparecchiature di ricircolo) - CAMPO POLIVALENTE (campo polivalente in manto in erba artificiale m. 42.00 per calcio a 5 e pallavolo) - AREE DI SOSTA ATTREZZATA PER OSPITARE N.6 CAMPER (servizi igienici con toilette, docce -postazioni di lavaggio delle stoviglie - l'allacciamento elettrico e idrico - stazioni di scarico per acque grigie -punti di raccolta dei rifiuti) - AREA ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO (area fitness outdoor - area fitness outdoor over 60) - AREA OPEN LIBRARY (postazione di lavoro all'aperto con 6 postazioni) - AREA PLAYGROUND (giochi bambini) -MOBILITA' SOSTENIBILE (box bici 8 posti, con possibilità di ricarica).

I citati immobili, gli impianti di servizio e tecnologici, gli arredi e le attrezzature, facenti parte del complesso descritto, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'concessionario, che li prende in consegna.

Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso.

Il concessionario deve dare atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e non, gli altri elementi, come precedentemente individuati, consentono lo svolgimento del progetto cui sono destinati.

L'Amministrazione comunale fornisce al concessionario copia delle chiavi della struttura.

E' fatto assoluto divieto di duplicare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori dell'impianto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

### **ARTICOLO 3 - TITOLARITÀ**

Il soggetto concessionario assume la titolarità temporanea del bene oggetto di concessione, unitamente le relative strutture, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, obblighi e oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e regolamenti in materia.

Il soggetto concessionario potrà a sua volta concedere a terzi parte dell'impianto, previa autorizzazione del Comune di Montemitro, ma non dell'intero impianto.

Non è ammessa cessione del contratto.

### **ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata della concessione è stabilita per il periodo che va dal 1°Giugno 2026 al 31 Dicembre 2028.

Non è ammesso il rinnovo.

Alla scadenza, il bene immobile sarà restituito nella piena disponibilità del Comune, libero da persone e cose, in buono stato manutentivo fatto salvo il normale degrado d'uso, senza necessità di preventivo atto di disdetta, di cui verrà compilato apposito verbale di riconsegna.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Concessionario all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza del contratto, il concessionario non provveda alla riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

### **ARTICOLO 5 – SPESE, ONERI E MANUTENZIONE ORDINARIA**

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle attività rivolte al normale utilizzo e alla quotidiana gestione dell'impianto e delle strutture nonché alla loro manutenzione ordinaria, al fine di mantenere gli stessi nella massima efficienza, pulizia e decoro quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Manutenzione e riparazione delle recinzioni;
- Eventuali ripristini di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetterie, piccole apparecchiature idrosanitarie in genere e riparazioni impianti idraulici;
- riparazione ed eventuale sostituzione di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie;
- riparazione ed eventuale sostituzione di parti delle apparecchiature ed attrezzi in conseguenza dell'uso;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di produzione di acqua calda;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;

Sono inoltre a carico del concessionario:

- le spese per acquisto di materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali tramite appositi prodotti disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo del presente capitolato.

Saranno inoltre a carico dell'concessionario tutte le spese per ottemperare alle disposizioni di legge per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e per quant'altro richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza.

L'affidamento comprende, inoltre, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia di tutti gli spazi ed aree interne ed esterne all'impianto, pavimentazioni, arredi, vetrate e infissi, compresa la cura delle aree verdi e pertinenziali esterne con relativi sfalci nonché il riordino complessivo dei locali e dell'impianto.

E' fatto divieto allo stesso concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti.

Il Comune di Montemitro si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo. Ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'concessionario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di legge e regolamentari e per ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione, nel caso dovessero essere riscontrate deficienze inerenti all'ordinaria manutenzione, il Comune diffiderà il concessionario ad eseguire entro congruo termine, gli interventi necessari.

In caso di inadempimento a quanto notificato, l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la cauzione/fidejussione di € 4.000,00 prestata a garanzia, ovvero di sostituirsi allo stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso all'Amministrazione nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione/fidejussione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

Il concessionario non potrà avanzare pretese patrimoniali di qualsiasi tipo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione ordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario ecc. che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto, atteso che il costo di detti interventi dovrà essere integralmente ed esclusivamente sostenuto dal concessionario medesimo.

#### **ARTICOLO 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria resta a carico dell'Ente.

Per manutenzioni straordinarie si intendono tutte quelle che non rientrano tra le ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono, inoltre, da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

I locali, gli impianti e le loro attrezzature dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine del contratto, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

#### **ARTICOLO 7 - REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO**

Nessuna modifica agli immobili, agli impianti, alle attrezzature ed alle consistenze può essere apportata dal gestore senza il previsto assenso scritto dell'Amministrazione.

Potranno, altresì, attuarsi intese tra l'Amministrazione comunale e il concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, interventi di completamento e miglioramento delle strutture e delle attrezzature date in affidamento.

Gli interventi di completamento e miglioramento dell'impianto al termine del contratto divengono di proprietà comunale.

#### **ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, SICUREZZA, GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il concessionario durante la vigenza contrattuale è costituito custode dell'intera area, degli immobili e strutture attribuite in concessione.

Nel periodo di concessione, il concessionario deve assicurare e garantire a propria cura e spese, e senza alcun onere a carico del Comune di Montemitro, il continuo e regolare funzionamento dell'impianto concesso, impegnandosi formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate - in relazione alla capienza e dimensione dell'impianto e delle strutture stesse nonché alle tipologie di attività e manifestazioni svolte - tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza previsti dalle normative vigenti nonché tutte le prescrizioni di cui alla vigente legislazione in tema in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni a persone o cose eventualmente arrecati a terzi.

Lo stesso concessionario si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, provvedendo al corretto inquadramento del personale ed in particolare di quello che deve essere classificato e in possesso delle prescritte abilitazioni e/o titoli riconosciuti.

Il medesimo concessionario risponde in ogni caso dell'operato del personale impiegato.

Lo stesso dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20/07/2013 (Decreto Balduzzi).

Il concessionario rimane unico responsabile nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività previste.

Lo stesso, infatti, è responsabile, nei periodi di affidamento, della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'impianto l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Montemitro, relativa alla gestione dell'impianto e del loro utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il concessionario solleva e mantiene indenne il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivi, dall'esercizio delle attività, manifestazioni ed iniziative organizzate.

Il concessionario è esclusivamente e direttamente responsabile, nei periodi di competenza, verso l'utenza e i terzi per gli eventuali danni conseguenti all'attività svolta, all'imperfetta esecuzione della gestione, all'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi e difetto di sicurezza degli stessi. L'espletamento delle manifestazioni ed iniziative dovrà essere svolto dal concessionario nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, previdenza, assicurazioni, spettacolistica e quant'altro attinente all'attività eseguita.

Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.

In caso di danni arrecati da terzi all'impianto, il concessionario provvede all'immediato ripristino dell'efficienza degli stessi ed è legittimato a proporre nei confronti dei responsabili le azioni per il risarcimento.

Il concessionario, pertanto, si obbliga a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente contratto, comprese le eventuali proroghe tecniche, un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile connessi e/o derivanti dalla gestione e dall'esercizio del complesso delle attività e servizi formanti parte del Capitolato, il quale deve prevedere le seguenti garanzie:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e recante tra le altre condizioni anche la specifica estensione dell'assicurazione:

- alla R.C. derivante da conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno dell'impianto;
- alla R.C. per danni a cose in consegna e/o custodia;
- alla R.C. per danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- alla R.C. per danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino alle attività (volontari, collaboratori, ecc.);
- alla R.C. per danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'concessionario, che partecipino all'attività (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL, con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.

Copia dell'anzidetta polizza dovrà essere depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montemitro entro il 1 giugno 2026.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa intendendosi l'Amministrazione comunale comunque manlevata da ogni onere e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Il concessionario rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemitro per danni a beni di proprietà del concessionario stesso o dallo stesso tenuti in uso, consegna o comunque nelle sue disponibilità, con l'impegno ad inserire nei contratti assicurativi eventualmente stipulati a garanzie di detti beni, analoga clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'assicuratore (ex ARTICOLO 1916 c.c.) nei confronti del Comune di Montemitro per le somme pagate ai sensi dei medesimi contratti, ferma l'eccezione per il caso di dolo.

Il Concessionario si impegna a rispettare le Tariffe dell'impianto individuate e approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24.04.2026.

Il concessionario è obbligato a rispettare e mantenere per tutta la durata del contratto e della gestione quanto disposto da atti Legislativi in materia di Sicurezza e Igiene dell'impianto natatori e sportivi.

#### **ARTICOLO 9 - PIANO ANNUALE DELLE PROPOSTE E MANIFESTAZIONI**

Il concessionario si impegna a presentare, preliminarmente all'inizio delle attività il Piano delle manifestazioni e proposte turistiche, culturali sportive ed educative che intende attuare, in conformità agli indirizzi e finalità che il Comune di Montemitro ha inteso realizzare.

Eventuali proposte di manifestazioni sopraggiunte da parte dell'concessionario nel corso dell'affidamento ed in aggiunta a quelle inserite nel programma annuale di cui in precedenza dovranno essere tempestivamente comunicate e saranno, di volta in volta, vagliate demandando, in caso di accoglimento, agli appositi atti regolamentazione e disciplina dei relativi rapporti.

#### **ARTICOLO 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà provvedere alla custodia dell'impianto, assicurare la perfetta funzionalità, sicurezza e igienicità degli stessi e delle attrezzature, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi relativi, organizzando la propria struttura e le attività connesse e strumentali in modo efficiente e coordinato, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e delle norme e disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Il concessionario dovrà, pertanto, condurre, utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto attenendosi e facendo osservare scrupolosamente tutte le vigenti disposizioni di legge, normative, regolamentari e comportamentali con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, infortunistica e igienico-sanitaria. Lo stesso concessionario dovrà provvedere con personale qualificato e con mezzi propri al funzionamento delle strutture e ad un'ottimale conduzione dell'impianto secondo le vigenti normative in materia; tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di CCNL, sono a carico del medesimo concessionario, il quale ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti del Comune.

Detto personale deve essere in possesso degli attestati e/o brevetti professionali richiesti dalla normativa vigente.

Deve essere assicurata la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità dello stesso.

Il personale sostituito dovrà ovviamente possedere i medesimi requisiti tecnico-professionali-abilitativi richiesti.

Dovrà essere strettamente osservata da parte dell'concessionario la vigente normativa sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Il Concessionario dovrà corrispondere il canone annuo fissato in sede di procedura ad evidenza pubblica, a rialzo, per l'impianto in concessione, diviso in tre (3) rate anticipate, entro il 15° giorno di ogni trimestre.

Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il Comune di Montemitro, a fronte dell'inadempimento al pagamento del canone mensile anticipato, provvede alla diffida formale all'adempimento entro 15 giorni; in difetto del pagamento avverrà la risoluzione del presente contratto, senza che il concessionario possa eccepire alcunché a sostegno dell'inadempimento stesso.

Il ritardo nella corresponsione del canone comporta l'applicazione degli interessi legali sulla somma.

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- ogni spesa inerente al personale dipendente dedicato alle prestazioni;
- tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
- la spesa per l'energia elettrica, l'acqua potabile/irrigazione, il gas, mediante le operazioni di voltura dei contratti in essere e/o allaccio di contatori, per il periodo necessario alle operazioni di volturazione il concessionario provvederà al rimborso delle spese sostenute dal concedente.

## **ARTICOLO 11 – CAUZIONE/FIDEJUSSIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario presterà apposita garanzia tramite cauzione/fidejussione per un importo di € 4.000,00.

Entro sei mesi dal termine del rapporto, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato e del contratto stipulato, il Comune provvederà al rimborso della cauzione/fidejussione.

## **ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Il concessionario dovrà garantire la disponibilità dell'impianto con tutte le sue strutture al pubblico, durante l'orario di apertura, con presenza di organico adeguato alle esigenze, come da normativa in materia, vigilanza sul corretto utilizzo, effettuazione di analisi sui parametri fondamentali e rispetto di tutti gli adempimenti normativi vigenti in tema di Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine e di tutte le istruzioni eventualmente impartite dalla competente Autorità Sanitaria.

Le modalità di accesso ed ogni altro aspetto organizzativo saranno concordate tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 13 – TARIFFE E UTILIZZO SALTUARIO GRATUITO DEL COMUNE**

Considerato che l'aspetto educativo, sportivo, di aggregazione sociale e culturale è prioritario nella gestione, il concessionario deve applicare, per l'uso delle strutture e impianti, le tariffe approvate con atto di Giunta Comunale n. 18 del 24.04.2026.

Tutti i proventi derivanti dal pagamento delle citate tariffe spettano al concessionario.

Il concessionario consente l'utilizzo della struttura oggetto dell'affidamento per manifestazioni o iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo, sociale, scolastico-educativo patrocinate od organizzate dal Comune di Montemitro gratuitamente e senza oneri, diretti o indiretti, previa comunicazione scritta.

## **ARTICOLO 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Lo sviluppo del progetto nonché la gestione delle strutture e dell'impianto ed i servizi ad essa riconducibili sono soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione.

Il Comune potrà infatti verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle attività svolte agli obiettivi del progetto presentato in sede di gara nonché l'osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato.

Il concessionario, oltre a quanto previsto dalle disposizioni del presente documento, dovrà presentare al Comune una relazione generale conclusiva sull'andamento delle attività svolte nell'anno precedente e sul grado di realizzazione del progetto presentato in sede di procedura ad evidenza pubblica.

L'Amministrazione si riserva il diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere all'impianto, al fine di procedere con ispezioni, campionature, verifiche sugli stessi e sullo stato di attuazione delle attività svolte in relazione agli obiettivi descritti nel Progetto ed agli impegni assunti con il presente capitolato.

Laddove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di norme di legge, regolamenti o doveri del concessionario così come derivanti allo stesso dal presente capitolato o che possano produrre disservizi, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni.

Non provvedendo il concessionario a giustificarsi nel termine assegnato per iscritto, ovvero in caso di giustificazioni non sufficientemente valide, saranno applicate le penalità previste dal presente documento.

Il Comune, sulla scorta dell'attività di monitoraggio e verifica espletata, si riserva in ogni tempo, la facoltà di apportare modifiche ed aggiornamenti al presente capitolato.

#### **ARTICOLO 15 - PENALI**

Il Comune può irrogare, tramite il Responsabile di servizio competente, una sanzione, per ogni disservizio sulla gestione degli dell'impianto ed in funzione della gravità, che è stabilita tra un minimo di € 100,00 (€ cento/00) ad un massimo di € 3.000,00(€ duemila/00) in relazione alla gravità della condotta del concessionario che andrà motivata all'interno del provvedimento sanzionatorio.

#### **ARTICOLO 16 - DIVIETI**

È fatto divieto nell'ambito della gestione, l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi). E' vietato altresì realizzare sul bene e sull'area circostante qualsiasi costruzione o installare o consentire le installazioni di impianti di qualsiasi genere, senonché precari e amovibili, ivi compresi quelli pubblicitari.

#### **ARTICOLO 17 - INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE – RECESSO, DECADENZA, RISOLUZIONE**

Il rapporto potrà essere risolto in qualunque momento per i seguenti motivi:

- arbitrario abbandono della struttura da parte del concessionario;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- alterazione o modifica sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, delle destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie oltretché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie del progetto;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all' Amministrazione o ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- qualora insorgessero comprovate e serie anomalie tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente incompatibili con la prosecuzione della gestione;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;

Sussiste la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto contrattuale senza alcun preavviso.

La risoluzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionali, dovrà essere richiesto al Comune con preavviso di non meno di 90 (novanta) giorni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta il concessionario si impegna a verificare con l'Amministrazione le obbligazioni attivate fino a quel momento garantendo di provvedervi/ottemperarvi direttamente.

Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente per gravi inadempienze in ordine alla gestione del servizio affidato, violazione alle direttive e indirizzi impartiti dall'Amministrazione comunale nonché dell'obbligo di

permettere al Comune la vigilanza ed il controllo sul corretto svolgimento dei servizi, previo atto amministrativo in tal senso.

Il concessionario si impegna ad assicurare, in ogni caso, l'erogazione del servizio fino alla riconsegna al Comune dell'impianto gestiti.

#### **ARTICOLO 18 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall'avviso pubblico e quelli del presente capitolato da parte del concessionario comporterà la decadenza della concessione.

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste negli articoli di cui al presente capitolato e nel relativo avviso pubblico, a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:

- qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il 15 Giugno 2026;
- qualora il concessionario non destini l'immobile alla realizzazione del progetto presentato in sede di selezione.

La revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.

#### **ARTICOLO 19 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento Europeo n. 679/2016, s'informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di cui al presente avviso saranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui al presente avviso pubblico;
- trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza;
- registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei;
- conservati, sino alla conclusione del procedimento, presso l'Ufficio Tecnico, nella responsabilità dell'arch. Loredana Colella.

Il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante.

I partecipanti, con la presentazione delle istanze, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, in funzione e per i fini della partecipazione al presente procedimento pubblico, dati richiesti obbligatoriamente per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi e/o privati, inclusi i partecipanti che partecipano alla procedura e ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90, anche tramite sistemi di interconnessione, sia per il riscontro della loro esattezza e completezza, sia per ogni eventualità legata al presente procedimento.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla Legge 241/90.

Il titolare del trattamento in fase di procedimento pubblico è il Comune di Montemitro. Si precisa che l'eventuale attività di accertamento delle dichiarazioni rese, da parte del Comune di Montemitro, è di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.679/2016, l'concessionario è designato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione alla gestione dell'impianto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

#### **ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Per quanto non regolamentato con il presente documento si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per accettazione, il partecipante \_\_\_\_\_

Data e luogo \_\_\_\_\_